



N. 17.

Legge per la macellazione dei suini per uso privato e dei suini per uso rivendita negli spacci di campagna.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo la seguente Legge approvata dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

E' resa obbligatoria in tutto il territorio della Repubblica di S. Marino la visita sanitaria ai suini macellati per uso privato.

Art. 2.

La macellazione può essere fatta nei pubblici mattatoi, oppure a domicilio.

Art. 3.

La visita sanitaria dei suini macellati fuori dei pubblici mattatoi, deve essere fatta esclusivamente dal veterinario governativo di zona.

Art. 4.

Il veterinario di zona per facilitare e rendere piu' spedito il servizio, stabilirà in determinati giorni ed ore, luoghi di concentramento presso i quali i singoli interessati saranno obbligati a trasportare i suini macellati unitamente ai parenchini, e dove dovrà procedersi alla visita, alla bollatura e al rilascio del certificato.

Art. 5.

La visita sanitaria può essere fatta a richiesta dello interessato, anche a domicilio; ma per questa il veterinario di zona dovrà essere avvisato almeno un giorno prima e dovrà essere avvisato almeno un giorno prima e dovrà essere retribuito come per visita ordinaria.

Quando diversi interessati in numero non minore di cinque domandassero contemporaneamente la visita ai loro domicili in vicinanza o in luogo di concentramento di loro comodo, questa dovrà calcolarsi agli effetti della tariffa come una sola visita.

Art. 6.

La macellazione dei suini per uso privato, nei pubblici mattatoi verrà permessa secondo un orario, che il veterinario di servizio stabilirà.

Art. 7.

I suini macellati a scopo privato e riconosciuti sani, verranno dal veterinario bollati con un timbro speciale ad alcool di forma rettangolare, con la dicitura: "Rep. di San Marino, macellazione privata suini".

Art. 8.

A ciascun interessato il veterinario di zona rilascerà per ogni suino macellato, un certificato dichiarante l'avvenuta visita, che servirà come controllo, e dovrà essere presentato, se richiesto, dalla forza pubblica.

Art. 9.

Verrà permessa la macellazione a domicilio per i suini a scopo di rivendita negli spacci di campagna, ma per questa il veterinario di zona, seguendo per la bollatura le norme vigenti, preavvisato almeno un giorno prima, eseguirà la visita sanitaria per la quale sarà retribuito come visita ordinaria.

Art. 10.

I Veterinari Governativi per l'esecuzione delle presenti norme saranno coadiuvati dagli agenti della pubblica forza e i trasgressori verranno puniti con la multa non superiore alle lire duecento.

Art. 11.

Con apposito avviso a parte verranno resi pubblici l'orario della permessa macellazione privata nei pubblici mattatoi, i luoghi di concentramento fissati e l'orario che i veterinari di zona eseguiranno la visita sanitaria.

Art. 12.

La presente Legge entrerà in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 Novembre 1933 (1633 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Carlo Balsimelli - Melchiorre Filippi

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliani Gozi

